Anno XXI. Lunedì 31 Agosto 1868 N. 197

Gazzetta Ferrarese

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI ECCETTUATI I FESTIVI

Prezzo d' Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	ANNO	SEMESTRE	TRIMESTRE
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 64	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno .	» 24. 50	» 12. 25	» 6. 15

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.
Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l' associazione.
Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.
L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 404.

ATTI UFFICIALI

— La *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 28 Agosto nella sua parte ufficiale contiene:

Un R. decreto del 16 luglio, con il quale è approvato il regolamento annesso al decreto medesimo per la coltivazione del riso nella provincia di Bergamo.

Un R. decreto del 2 agosto corrente con il quale S. M. il Re, udito il Consiglio dell'Ordine civile di Savoia, nominò a cavaliere di quell' Ordine il signor Fiorelli prof. Giuseppe.

Disposizioni nel personale degl' impiegati dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Un elenco di disposizioni fatte nel personale de' notai.

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D' ITALIA.

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l' unito regolamento per l' esecuzione della legge 26 luglio 1868, n. 4520, colla quale sono unificate le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE

L. G. CAMBRAY DIGNY.

***REGOLAMENTO** per la esecuzione della legge di unificazione delle tasse sulle concessioni governative, e sugli atti e provvedimenti amministrativi, **in data** 26 luglio 1868, n. 4520.*

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Le tasse per le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi, stabiliti dalla tabella annessa alla legge 26 luglio 1868 n. 4520, si riscuotono all'atto della loro formale registrazione. Le tasse fisse non superiori alle lire 5, saranno soddisfatte con marche speciali, vendibili negli uffizi incaricati della riscossione e presso i distributori secondari della carta bollata.

Sugli atti e provvedimenti registrati sarà scritta la relazione della seguita registrazione colla quietanza delle somme pagate, e quando le tasse si esigono sopra semplice denunzia o dichiarazione delle parti, i ricevitori ne rilascieranno regolare quietanza sopra apposita stampiglia.

L' apposizione delle marche dovrà farsi dal funzionario che rilascia l'atto o provvedimento soggetto a tassa. Il funzionario annullerà le marche imprimendo sopra di esse il bollo d' uffizio, per modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca ed in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

Art. 2. Nelle località dove esistono più uffici di registrazione, la riscossione delle tasse di che all' articolo precedente, sarà fatta dagli uffici del registro, ai quali è demandato il servizio delle tasse giudiziarie, e da questi esclusivamente saranno distribuite le relative marche speciali.

Nella città di Napoli l'esazione delle suddette tasse dovrà invece essere fatta dall' ufficio a cui è demandato il servizio delle multe e spese di giustizia.

Nelle provincie della Venezia e di Mantova la riscossione delle tasse sarà fatta indistintamente nell'ufficio di commisurazione del circondario.

Art. 3. Le marche speciali menzionate all' articolo 1, avranno la forma e dimensione delle marche da bollo quadrate a tassa fissa, ed avranno impresso in ispazio ovale un busto di donna raffigurante l' Italia, circondato dalla leggenda *atti amministrativi*, e dalla indicazione del prezzo di ciascuna marca.

Le marche saranno di cinque categorie, cioè:

La 1ª. L. 0 50 di colore azzurro
La 2ª. » 1 — di color rosso
La 3ª. » 2 — di color violaceo
La 4ª. » 3 — di color verde chiaro
La 5ª. » 5 — di color roseo.

In caso di deficenza di taluna specie di marche di prezzo corrispondente alla tassa dovuta, si potrà fare uso di due o più marche di altra specie, che riunite rappresentino l'ammontare della tassa.

Queste marche saranno applicate orizzontalmente le une appresso le altre, ed annullate tutte indistintamente col bollo d' ufficio nel modo sopradetto.

Art. 4. Per fruire della esenzione stabilita dall' articolo 44 della legge 19 luglio 1868, n. 4480, quanto agli atti e decreti indicati ai numeri 11, 41, 42, 44 e 47 della tabella, i miserabili dovranno presentare all' autorità, da cui debbono essere emessi gli atti e decreti medesimi, un certificato del sindaco del luogo ove sono domiciliati, dal quale risulti comprovata la loro miserabilità. Questo certificato dovrà essere confermato e vidimato dal pretore del mandamento.

Gli atti e provvedimenti che le autorità riconosceranno doversi esentare da tassa, dovranno contenere la seguente dichiarazione:

« Rilasciato senza pagamento di tassa a causa di miserabilità, come da regolare certificato.

CAPO II.

Disposizioni speciali.

Art. 5. Le tasse stabilite per le concessioni, gli atti ed i provvedimenti accennati nel presente articolo, saranno riscosse colle norme qui appresso indicate:

a) Per le concessioni di cittadinanza fatte per legge dall' ufficio del registro che ha sede nella capitale del Regno, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*, e colle norme stabilite per la riscossione delle tasse di registro.

b) Per le concessioni di cittadinanza fatte per R. decreto, mediante registrazione del decreto stesso, presso l' ufficio del registro o di commisurazione nel cui distretto esiste l' ufficio dello stato civile, ove ai termini dell' art. 10 del Codice civile il Decreto Reale dev'essere registrato.

Nello stesso modo ed al medesimo ufficio saranno registrati i decreti menzionati ai numeri 6, 7, 8, e 11 della tabella.

La trascrizione ed annotazione sugli atti o registri dello stato civile di tutti i decreti richiamati con la presente disposizione, non potrà aver luogo se le tasse non resulteranno preventivamente pagate.

c) Per le dichiarazioni, di che ai numeri 3, 5 della tabella, dall' ufficio del distretto ove risiede l' ufficiale dello stato civile competente a riceverle, e le medesime non potranno essere accettate senza la produzione della ricevuta di pagamento della tassa, che dovrà conservarsi nell' ufficio dello stato civile.

d) Per i permessi speciali, indicati al num. 2 della tabella mediante registrazione dei medesimi entro tre mesi dalla loro data, dall' ufficio del distretto in cui ha sede l' autorità governativa che li ha rilasciati.

L' autorità stessa dovrà dare avviso senza ritardo delle accordate permissioni all' ufficio competente alla riscossione, per mezzo della Direzione del Demanio e delle tasse del circolo.

e) Per le permissioni governative di che al nº 4 della tabella, dall' ufficio del distretto ove ha sede l' autorità che deve rilasciare i relativi provvedimenti, mediante registrazione de' medesimi, a cura dell' autorità stessa, entro venti giorni dalla loro data.

Coloro che fanno istanza per otte-

nere siffatte permissioni, dovranno contemporaneamente depositare presso l'autorità competente l'ammontare presuntivo delle tasse dovute.

f) Per le concessioni, autorizzazioni e licenze indicate sotto i numeri 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 39 della tabella, dall'ufficio nel cui distretto hanno sede o domicilio i concessionari e titolari, mediante registrazione dei relativi decreti o provvedimenti.

Quanto alle dichiarazioni fatte per legge che un'opera è di pubblica utilità, di che al n° 17 della tabella, le tasse saranno pagate all'ufficio del registro che ha sede nella capitale del Regno, colle stesse norme accennate nella lettera *a*) di questo articolo.

Per le autorizzazioni di che al n° 27 della tabella, soggette alla tassa fissa di lire 3, la tassa sarà corrisposta coll'applicazione delle marche speciali, di conformità al disposto dell'articolo 19 del presente decreto.

Le autorità governative da cui furono promossi od emanati i decreti o provvedimenti suaccennati, dovranno trasmetterli, per mezzo della Direzione del demanio e delle tasse del circolo, all'ufficio incaricato della registrazione e della loro consegna agli interessati.

Il ricevitore o il dirigente dell'ufficio di commisurazione non dovrà registrarli, nè farne la consegna, se non sarà eseguito il pagamento delle tasse dovute.

g) Per le autorizzazioni di società ed approvazioni dei relativi statuti, indicate al n° 12 della tabella, dall'ufficio del distretto ove ha sede il tribunale di commercio competente alla trascrizione dei decreti o provvedimenti d'autorrizzazione.

La trascrizione non potrà essere eseguita se non risulta che i decreti o provvedimenti furono registrati.

h) Per le iscrizioni a ruolo dei pubblici mediatori, designate al n° 15 della tabella, dall'ufficio nel cui distretto ha sede la Camera di commercio dalla quale le iscrizioni debbono essere fatte.

Tale formalità non potrà aver luogo se prima non sarà presentata la quietanza comprovante il pagamento della tassa.

La quietanza dovrà rimanere negli uffici della Camera di commercio per gli opportuni riscontri.

Agli effetti della regolare liquidazione della tassa, le Camere di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno trasmettere all'ufficio del registro del rispettivo distretto la tabella delle cauzioni fissate per i mediatori, giusta l'articolo 17 del R. decreto 23 dicembre 1865, n° 2672.

Art. 6. La liquidazione delle tasse stabilite per le trascrizioni, dichiarazioni e permissioni, di cui ai numeri 3, 4 e 8 della tabella, sarà fatta in base di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, che comprovi l'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile, a cui le parti furono assoggettate nell'anno precedente.

Questo certificato, che potrà essere scritto in carta libera, sarà presentato all'ufficio incaricato di esigere la tassa.

Art. 7. Il pagamento delle tasse prescritte ai numeri 31 e 32 della tabella, per il rilascio e la vidimazione delle licenze d'esercizio, dovrà effettuarsi all'ufficio nel cui distretto debbono aprirsi o sono aperti gli esercizi.

Queste licenze non potranno essere rilasciate nè vidimate, se i richiedenti non avranno presentata alle autorità competenti la quietanza delle tasse pagate.

Le stesse norme sono applicabili alle tasse per gli assensi di stabilire uffici pubblici, di che al n° 35 della tabella.

(continua)

NOTIZIE

ALESSANDRIA — In San Salvatore avvenne il seguente atroce misfatto. Poco dopo la mezzanotte di lunedì scorso, certo Torriano Lorenzo camparo del barone Re di S. Salvatore, veniva mortalmente ferito da un colpo d'arma da fuoco sparatagli a bruciapelo nella vigna detta Pona in territorio di Castelletto Scazzoso.

Pare che dissapori insorti fra il Torriano ed altri campari, i quali sarebbero certi Gagliardone Luigi, Garrone Pietro e Masuero Luigi, tutti di S. Salvatore, abbiano determinato questi ultimi all'empio proposito di ucciderlo, tanto più se come sembra, il Torriano era depositario del segreto di qualche misterioso delitto da suoi compagni già consumato.

Comunque sia, appena ferito il povero Torriano, si vide comparire dinanzi uno dei tre nominati, il quale composto il volto a finta pietà e lagrimando, chiedevagli sommessamente perdono dell'involontario ferimento, e lo pregava a volerlo seguire in luogo poco discosto dove avrebbero trovato un qualche soccorso.

Alzavasi l'infelice Torriano tutto grondante di sangue, e si appoggiava al braccio del Giuda assassino, ma non aveva fatti che pochissimi passi quand'ecco si vide di fronte gli altri due campari, i quali gli dissero a bassa voce: « Raccomandati a Dio, che la tua ultima ora è suonata. » Poi subito colpi di pistola gli squarciarono il petto.

Cadde il Torriano, e i suoi assassini che il credettero morto fuggirono precipitosi, non senza interrogare persone trovate per via, onde avere all'evenienza pronti mezzi di discolpa, e far cadere su altri i sospetti dell'atroce misfatto.

Ma provvidenzialmente il Torriano era ancora in vita, e traendosi carpone alla cascina Pona, dopo infiniti sforzi vi potè arrivare e far sentire le sue grida di aiuto, e palesare ai primi accorsi il nome dei suoi uccisori.

Informata subito la giustizia del fatto, questa poteva, poche ore dopo, arrestare due degli accusati e tradurli d'innanzi al povero sofferente, il quale li riconobbe, li chiamò per nome e li accusò di nuovo per suoi assassini, aggiungendo poi a quanto dicesi, altre rivelazioni preziose per la giustizia, da cui emana molte luce sulle tante grassazioni perpetrate nello scorso inverno, e per le quali forse taluno sta in carcere espiando un fallo non suo.

(Provincia d'Alessandria)

CRONACA LOCALE

—

Ringraziamento — C'incombe il dovere di rendere le più sentite grazie ai Rodigini per l'accoglienza da essi fatta al nostro Battaglione della Speranza. Le premure di cui furono oggetto per parte della nobile città di Rovigo i nostri piccoli Bersaglieri della Pia Casa di Ricovero, mentre hanno toccato vivamente il cuore di quei giovanetti e dei loro Superiori, dimostrarono viemeglio di quali generosi e patriottici sentimenti sia animata quella popolazione a cui ci legano gratitudine e stima.

Riportiamo con *piacere l'indirizzo* col quale i giovani Bersaglieri si congedarono.

Rodigini!

Sono i figli del popolo, i poveri Alunni della Pia Casa di Ricovero di Ferrara, che dopo aver gustate fra Voi le gioje della più prodiga ospitalità vi tributano i cordiali sensi della loro riconoscenza.

Ferrara ricorderà sempre questo tratto di fraterna generosità, e plaudirà a quell'èra propizia di risorgimento che, aprendo ai figli della sventura le sorgenti della pubblica filantropia, a' cuori magnanimi offriva la gloria del beneficio.

Rodigini!

Abbiate i ringraziamenti dei vostri beneficati, e siate benedetti.

Rovigo 28 agosto 1868.

Società del Magazzeno Cooperativo. — Col 1° di settembre p. v. a cura di detta Società da poco costituitasi verrà aperto al pubblico in via Corte Vecchia un negozio per lo smercio di farine e pasta.

— Il Giornale « *Il Savonarola* » torna alla carica contro al nuovo Teatro Filarmonico-drammatico, e non c'è caso, lo vuole ad ogni costo un'opera obbietta da gettare nel fango. Lasciamo parlare in proposito il nostro collaboratore P. F.

La egregia Direzione del *Savonarola* ha aperte le sue batterie, e dopo le scuse pel ritardo, recitate con quel buon garbo che tradisce gli altrui consigli assunti, vien già proclamando con effusione retrospettiva che d'esso rispetta ed ama lo slancio e lo spirito d'associazione onde le due istituzioni Drammatico-musicale riunendosi, giungono alla edificazione d'una sala per le loro esercitazioni. Questo è tanto di guadagnato da un giornale che ha sempre punti neri, nenie, querimonie, e piagnistei contro tutti.

Siamo dunque d'accordo che uno scopo lodevole [illegible] dentro quell'edificio, ed io [illegible] mi compiaccio che siasi riconosciuto il merito insigne (me lo lasci dire il *Savonarola*) di quei pochi nostri concittadini che facendosi incontro a difficoltà d'ogni genere, superando la [illegible] avversione, ed indifferenza [illegible] d'associazione, ottennero di costituirne una in questo nostro paese, che sembra nato per tutto abattere e distruggere, e la condussero felicemente [illegible] felicemente) a termine.

È chiaro però che in quanto al merito dell'edificio, fra di me, e la Direzione del *Savonarola* corre un abisso. Io dico che quel lavoro considerato nelle sue condizioni d'origine, avuto riguardo allo scopo cui è diretto, tenuta ragione delle difficoltà superate merita lode, e più ne meriterà a cose finite. *Savonarola* invece ne dice plagas, e per poco non sta di condannarlo all'eccidio di una morte ignominiosa. Ed è in questo che sta l'ingiustizia del suo criterio.

Non è vero anzitutto che si siano spese sessantamila lire; assicurazioni datemi, la spesa sarebbe di poco oltre lire quarantamila; e già si capisce che con quattrini si pochi non si cura il mal di pietra, trattandosi di una sala per uso Teatro. Non è vero che manchino i comodi, ed il pieno uso nell'interno, e se la Direzione egregia del *Savonarola* vorrà darsi la pazienza di attendere l'apertura della sala, potrà persuadersene col fatto, supposto sempre che quella Direzione sia ammessa alla società Drammo-armonica, poichè come già dissi, quella sala è per uso esclusivo di private esercitazioni, nè l'accesso esser deve aperto a tutti i censori, malcontenti, e dispettosi delle opere intrinsecamente istruttive e che costano fatica, diligenza, e spesa.

Quanto all'esterno. Si grida perchè manca il praticabile alla loggia; si invoca il popolo e si dice che rise vedendo le scale esterne appuntate per praticarvi dei lavori; si aggiunge che il popolo stesso ride a tuttora e critica, ed accusa errori massicci e madornali, specialmento l'enorme sbaglio onde bisogna portarsi giù di direzione della strada che prospetta l'esterno dell'edificio per vedere la base delle statue dipinte nel frontispizio superiore. Eh via! sono tutte esagerazioni di fantasie riscaldate, sono le piccole miserie del e opere aperte alla critica del pubblico. Il lavoro esterno, quando non si sappia, e lo dissi già, non è ancora compiuto, e fu scoperto non senza qualche resistenza dell'infaticabile e bravo Architetto. Se si voglia avere alquanto di tolleranza il praticabile si aprirà quando l'esercizio del locale dimostri in qual lato o parte convenga meglio effettuarlo, e frattanto io non so vedere cosa guasti la mancanza d'una porta che non ha da condurre entro la sala.

In quanto al punto di prospettiva è vero che non è colto in direzione alla strada della Rotta, ma è ancora da scriversi la regola che un edificio per aver merito intrinseco debba essere rettilineo alla mezzaria d'una strada: sono melanconie da provinciali, da buoni campagnoli che amano vedere un bel stradone con due filari di pioppi cipressi, e là in fondo il casino domenicale colle sue quattro torrette che lo racchiudono. Se il punto prospettico non si tenne in completa direzione colla via della Rotta fu per difficoltà che si sarebbero potuto vincere solamente col dupplicare la spesa, fu perchè le antiche linee di confine simmetrizzando l'interna drittura della fabbrica, non permisero che si potesse deviare la loggia esterna sovraimposta, senza produrre gravi sconci interni. E poi sfido io a negare che la fabbrica non sia in pieno prospetto alla via della Rotta presa dal punto del Palazzo Strozzi! Sarà tutt'al più un angolo visuale a lati ineguali, ma ciò non offende l'essenza della prospettiva, molto più che la strada oltre il palazzo Strozzi si apre nel gran piazzale di S. Domenico, e l'occhio che ivi spazia e si allarga trova prospettiva in ogni punto.

Nella smania di censurare si arriva a dire che la località è infelicissima perchè il fianco sinistro del Teatro essendo a pieno contatto colla strada della Rotta *si renderà impossibile l'audizione delli artisti nelle ore di passaggio delle carrozze dalla ferrovia.* Ma vivadio! non sono cose serie codeste, e basta enunciarle per sentir pietà di coloro che raccomandano a tali inezie, a tanto sconforto dell'umana ragione, la censura d'una fabbrica per uso Teatro. Pazienza lo si dicesse a Bologna d'un simile edificio che si aprisse in via Galliera unico sfogo della ferrovia: ma a Ferrara! col movimento di passeggieri che si vede! colle vie Corso porta Po, Giardini, e Ripagrande che sfogano i tre quarti del breve giro di carrozze!... Oh davvero che sono cose ridicole, e la Direzione del *Savonarola* era in un momento di buon umore e certamente ha inteso di scherzare lanciando un'accusa così leggiera ed allegra.

Il resto dell'articolo non è più critica d'arte, ma acerbissima censura contro il disegnatore ed architteto dell'opera, nè tocca a me di rilevarla denunciando la indiscrezione con che si è venuto a pubblicare pareri e riferimenti d'una Commissione, che fu sconfessata da un solenne deliberato del Consiglio Comunale. Oh sentite! che un docente titolare di Architettura in una Università, non sia un Architetto, e per tale si abbia dovere di riconoscerlo e rispettarlo, la non mi entra in capo, a meno che l'Università che gli dà titolo e paga non sia per se stessa una mistificazione.

Concludo che per me stà il fatto eloquente d'un locale di proprietà dell'Accademia, sufficiente, accomodato con buon gusto, bell'ordine e confortabile in tutto per lo scopo cui è destinato. I dettagli della parte esteriore sono belli, lavorati con amore e diligenza, concepiti in buona e saggia regola. Certamente vi si trovano alcune mende, e quella forse principale, non suggerita al *Savonarola*, che l'avancorpo, e il muro sporgente di frontispizio, formanti il plesso della prospettiva non armonizzano fra loro in stretto senso di legge architettonica: si direbbero due ordini, o stili diversi, ed è forse da ciò veramente che nasce un po' di disgusto all'occhio, ma infine poi non bisogna essere nè severi nè esiggenti contro opere nate fra gli stenti, condotte fra le spinte, eseguite un po' fra il tumulto delle varie opinioni che comandavano, un po' fra la confusione dei molti che eseguivano.

Del resto la egregia Direzione del *Savonarola* batta se le grada la gran cassa della spietata censura. Ciò farà effetto e chiasso. Ma creda che per ottenere simpatia accoglienza e credito, giova sostenere le opere dell'ingegno e della buona volontà, plaudire alle fatiche degli uomini d'arte, anzichè star loro sopra colla frusta d'Aristarco per riprenderne i diffetti minimi, trascurando di elogiare i meriti, ed il successo.

Ferrara 29 Agosto 1868.

P. F.

Telegrafia Privata

Firenze 30. — *Vienna* 30. — Il *Neufremdenblatt* riporta la voce di prossime modificazioni importanti che tenderebbero ad allargare le stipulazioni della convenzione militare tra la Sassonia e la Prussia.

Parigi 30. — Il *Progrès di Tolosa* assicura che il maresciallo Niell nell'aprire il Consiglio generale disse: Il nostro esercito è animato dal migliore spirito; i nostri arsenali sono pieni; le nostre risorse finanziarie quasi inesauribili. Confrontando la Francia con le altre potenze è lecito affermare con legittimo orgoglio che essa sola può attualmente a suo beneplacito fare la guerra, e mantenere la pace.

Dispacci paraguaiani assicurano che i brasiliani subirono gravi perdite nei giorni 16 e 18 luglio.

I paraguaiani sgombrarono Humaita all'insaputa del nemico recando seco armi e munizioni ed inchiodando i grossi cannoni.

È smentito essere stata scoperta una cospirazione all'Assunzione.

Altri dispacci annunziano che il Chilì e la Bolivia hanno offerto ai belligeranti la loro mediazione.

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODI VERO DI FERRARA

1 *Settembre* ore 12. m 3. 50.

Osservazioni Meteorologiche

29 e 30 AGOSTO	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a 0° C.	mm 760, 64 759, 36	mm 760, 24 759, 39	mm 758, 93 758, 68	mm 758, 68 761, 25
Termometro centesimale	° + 24, 2 + 22, 2	° + 23, 1 + 22, 1	° + 20, 1 + 23, 2	° + 24, 9 + 19, 7
Tensione del vapore acqueo	mm 13, 97 14, 85	mm 14, 96 13, 79	mm 14, 94 11, 80	mm 14, 25 11, 78
Umidità relativa	62 75	54 70	64 56	77, 6 70
Direzione del vento	ENE NE	ENE ENE	NE E	N E
Stato del Cielo	q. Nuv. q. Nuv.	S. Nuv. Nuvolo	q. Nuv. Nuv. S.	N. Ser. Ser.
	minima		massima	
Temperat. estreme	° + 18, 3 + 16, 1		° + 29, 9 + 24, 1	
	giorno		notte	
Ozono	8, 5 5, 5		8 7, 5	

Gior. 29. Dopo le 9 pom lampi. Alle 10, 15 pom. piogg. dirottissima per circa 20 minuti accompagnata da lampi, tuono e forte vento. Acqua caduta mm. 4,81. Giorno 30. Circa alle 1,30 p. piogg per breve tempo. Acqua cad mm. 0,50

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA

Avviso di Vendita

SI RENDE NOTO A CHIUNQUE

Che nel giorno di lunedì ventotto (28) Settembre 1868, alle ore dodici meridiane e nella sala delle pubbliche Aste del suddetto Tribunale si procederà colle norme stabilite dal Regolamento Legislativo e giudiziario 10 Novembre 1834 al terzo esperimento per la vendita dei sottodescritti stabili, in tredici lotti, stati oppignorati in forza di ordinanza di Mano Regia 14 Giugno 1867 dell'Usciere della Pretura d'Argenta Giovanni Curti con verbale del 2 Luglio detto anno, trascritto in quest'Ufficio Ipotecario il 28 Luglio stesso al N. 2130 del Registro Generale, ad istanza del sig. Gaetano Giavarotti Direttore della Succursale della Banca Nazionale residente in questa Città ed in pregiudizio di Magrini Giuseppe di Ferrara per la somma di Lire 150,450. 10 importo di residuo debito dello stesso Magrini quall'Esattore Governativo di Ferrara per versamento delle tasse di ricchezza mobile del secondo semestre 1864 e primo semestre 1865 oltre i successivi fino al 30 Aprile 1867.

Descrizione degli Stabili

1. Una possessione situata nella Bonificazione di Argenta denominata *Canova*, che confina a tramontana colle ragioni del signor Francesco Bandi livellario Masi, a mezzodì col signor Luigi Dioli e colla possessione suindicata, a ponente coll'argine sinistro del Reno, ed a levante in parte collo stesso sig Luigi Dioli ed in parte colla strada della della Celetta, alla quale possessione trovasi aggregata altra detta Golena posta pure in Argenta tra l'Alveo e l'argine sinistro di Reno, e confina a tramontana coll'argine sinistro di Reno, a mezzodì coll'alveo dello stesso fiume, a ponente colli fratelli Bani ed a levante colle stesse ragioni Magrini segnati nel censimento di Portomaggiore coi Numeri di mappa 340, 341, 312, 343. 344, 706 parte 707, 708, 1489, 1491, 3037 1|2, 709, 429, 1512, 1493, e 4030, della superficie censuaria di Ari 2097. 30. posta all'asta pel prezzo risultante dalla perizia dell'Ingegnere Luigi Marozzi di Argenta del 30 Gennaio 1868 in Lire 27894. 00.

2. Una possessione situata nella Bonificazione d'Argenta denominata Celetta divisa in due corpi confinante a tramontana col sig. Marco e fratelli Giberti, a ponente coll'argine sinistro del fiume Reno, ed a levante coll'argine di Primaro abbandonato, ora strada provinciale colli numeri

di Mappa Censuaria 262, 311, 312, 263, 3013, 314, sub. 1 e 2 264, 266, 266, 3015, 3016, 333, 334, parte 3037 parte 3036, 335, 336, parte, della superficie censuaria di Ari 1964. 46, e posta all' asta pel prezzo di Lire 26,973. 48 come dalla perizia sovracitata.

3. Un predio denominato San Lazzaro pure in Argenta, confinante a levante col sig Venanzio Succi, a mezzodì colli fratelli Mainardi e col canonicato di S. Pietro, ed a tramontana con una strada pubblica colli numeri censuari 2978, 2979, per la superficie di Ari 222. 20, e posto all' asta pel prezzo di Lire 3500 come dalla perizia Marozzi.

4. Una Casetta con adiacente terreno posta nel caseggiato di Argenta detta *Casetta della Molinazza* confinante in quanto alla Casa a levante con pubblico vicolo, a ponente colle ragioni del Sig. Ambrogio Tambellini, a mezzodì la strada provinciale di Lugo ed a tramontana Tambellini in parte, ed in parte le sorelle Gesualda Squarzina, l' area dirimpetto alla Casa confina a levante colle ragioni delli Signori Antonio Selmi, a ponente le ragioni signor Angelo Manina, a mezzodì l' argine sinistro del primaro abbandonato, a tramontana la strada provinciale coi numeri censuari 1370, 1371, 1373, 1374, 1376, 1377, 1378 1363 per la superficie di Ari 19. 60 e posta all' asta pel prezzo risultante dalla perizia Marozzi di Lire 1865. 30

5. Casa padronale e sue adiacenze cioè stalla, fenile, rimessa, cantina ed altre sue adiacenze e pertinenze posta in Argenta nella parrocchia di S. Nicolò confinante a levante colle ragioni del sig. Camillo Coatti, a ponente con quelle dei fratelli Mainardi, a mezzodì col vicolo Serraglio della Mura, ed a tramontana colla strada, col civico numero 5, di Argenta e marcata al Censo coi numeri 987 e 988 per la superficie di Ari 15 e posta all' incanto pel prezzo risultante dalla perizia Marozzi di Lire 10576. 20.

6. Una possessione denominata Salina nell' esterno di Argenta nella parrocchia di San Giacomo confinante a tramontana colli Mazzanti Bonifacio, Prebenda Parrocchiale di Boccaleone, eredi Lolli fu Alberto, a mezzodì delli Lolli Appollinare ed eredi Lolli, Vandini Dott. Giuseppe, Mazzanti Bonifacio, a ponente la strada della Doccia ed a levante colla strada pubblica, marcata nelle mappe del Censo alli NN. 1768 sub. 2

4076

3469, 3407, 1717, per la superficie di ari 792. 10, e posta all' incanto pel prezzo risultante dalla perizia Marozzi di Lire 14327. 50.

7. Una possessione denominata Arginella divisa in due corpi confinante a levante in parte colle ragioni delle sorelle Mazzanti, in parte con altre ragioni particolari della Chiara Mazzanti in Bonamia e pel resto con quelle di Pasqualini a ponente in parte colle ragioni delli fratelli Selmi, in parte con quelle della Ven. Mensa di Ravenna, a mezzodì colla strada pubblica detta dell' Arginella, colle predette proprietà Selmi, ed a tramontana colle ragioni Mazzanti, marcata colle mappe censuarie coi NN. 2807, 2808, 2809, 2810. 2813, sub 1 e 2, 3900 per la superficie di ari 949. 30 e posta all' incanto pel prezzo peritato dal Marozzi di L. 17069. 36.

8 Appezzamento di terreno denominato la *Purga* situato in Argenta parrocchia di Boccaleone confinante a tramontana cogli eredi di Bonifaccio Mazzanti, prebenda Parrocchiale di Boccaleone, e gli eredi di Lolli Alberto, a mezzodì colli Lolli Apolinare ed eredi di Alberto Lolli, Vandini Giuseppe, a ponente la strada pubblica detta Doccia, a levante li sunnominati eredi Lolli, marcata nel Censo coi NN. 2751 sub. 1, 2, 3, 2752, 2748 per la superficie complessiva di ari 399 50, e posta all' incanto pel prezzo risultante dalla perizia Marozzi di Lire 4550. 68.

9. Un corpo di terreno denominato *Mottoria* posto nella parrocchia di Boccaleone ad uso valle che confina da un lato con Angelo Crispini, da altro lato li fratelli Lolli, segnato in mappa censuaria col Numero 3926, sub. 1 e 2, per la superficie di ari 78. 50 e posto all' incanto pel prezzo risultante dalla predetta perizia Marozzi di L. 314. 60.

10. Prato detto *Serraglio* posto nel Comune di Argenta, che confina a tramontana, mezzodì e ponente cogli eredi del fu Alberto Lolli, ed a levante mediante pubblico condotto colla strada della Doccia, marcato nelle mappe censuarie col N. 2742 sub. 1 e 2 per la superficie di ari 74, e posto all' incanto pel prezzo peritato dall' ingegner Marozzi di L. 828. 72.

11. Prato denominato *Maggio* posto nella parrocchia di Boccaleone, confinante a ponente colle ragioni di Bonifacio Mazzanti, a mezzodì gli eredi Lolli Monici, ed a levante colla strada del Palato, segnato nel Censo coi numeri 2828 e 2829, per la superficie di ari 76. 20 e posto all' incanto pel prezzo risultante dalla perizia Marozzi di Lire 739. 69.

12. Altro corpo di terreno denominato *Squizzetta* investito parte a Lupinella posto nel Comune di Argenta, confinante a tramontana e levante colle ragioni degli eredi Alberto Lolli, a ponente con Bonifacio Mazzanti, ed a mezzodì colle sorelle Teresa e Chiara Mazzanti, marcato nel censo col N. 2837 sub. 1 e 2 per la superficie di ari 173. 80 e posto all' incanto pel prezzo portato dalla perizia Marozzi di Lire 1930. 20

13 ed ultimo una valle di canna detta *Valle Marchetta* posta nel Comune di Argenta, che confina a levante le ragioni di Francesco Roverati, a ponente quelle di Giuseppe Vandini, a mezzodì l' antica fossa marina, ed a tramontana l' attuale fossa marina, e marcata nel censo coi numeri 889, 3262, e 3263 per la superficie di ari 3338. 90, e posta all' incanto pel prezzo portato dalla perizia del Marozzi di L. 9015. 03.

E perciò che l' incanto sarà aperto sulli preaccennati prezzi e la delibera seguirà a favore dell' ultimo od ultimi maggiori offerenti a lotti separati salvo l' aggiudicazione, se è come ecc.

Che ogni deliberatario od il deliberatario dovrà depositare a mani del pubblico Depositario il decimo del prezzo deliberato del lotto, o lotti, ed a mani del Cancelliere l'importare delle spese.

Che risultando dalla ripetuta perizia Marozzi degli aggravi livellari a carico di alcuni dei predetti lotti è fatta facoltà al deliberatario o deliberatari di trattenere presso di loro i nove decimi delli prezzi per cui saranno deliberati i lotti preaccennati finchè sarà altrimenti determinato nell' apposito giudizio di graduazione, mediante pagamento dell' interesse legale se; e come verrà stabilito.

Dalla Cancelleria del Tribunale suddetto.
Ferrara 29 Agosto 1868.

Il Cancelliere
E. Atti.

GIUSEPPE BRESCIANI *Tipografo Proprietario Gerente.*